CITTA' DI
VENEZIA

Prot. Gen. n. 56719 Venezia, 6 febbraio 2009

Oggetto: D.P.R. n. 631/1949 art. 125 - Criteri per il riconoscimento dell'idoneità e della sicurezza degli approdi dei servizi pubblici di linea di navigazione lagunare per trasporto di persone, con particolare riferimento all'accessibilità degli stessi da parte delle persone a ridotta o impedita capacità motoria, non vedenti e ipovedenti

IL DIRETTORE

Dipartimento Opere Pubbliche

Direzione Mobilità e Trasporti
ing. Franco Fiorin

Area Trasporti e Logistica

Servizio Trasporto pubblico locale e logistica

Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Mestre
tel. 041 5459471
fax 041 5459490

Visto l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59", ove si stabilisce che sono conferiti agli enti locali le funzioni e i compiti nei settori del trasporto lagunare e lacuale;

Visto l'art. 9, comma 1, lett. n) della legge regionale veneta 30 ottobre 1998, n. 25, recante "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale", con cui si riconosce che spettano ai comuni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione, di assetto e utilizzazione del territorio, le funzioni amministrative riguardanti il settore del trasporto lagunare;

Rilevato che non esiste una norma tecnica specifica per il riconoscimento dell'idoneità degli approdi dei servizi di linea di navigazione lagunare, oggetto di affidamento o autorizzazione comunale, e che le uniche indicazioni di massima in proposito sono contenute negli artt. 125-6-7-8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, recante "Approvazione del regolamento per la navigazione interna";

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione di una norma tecnica specifica, al fine di individuare in via preventiva e generale i criteri per il suddetto riconoscimento, con riferimento anche all'accessibilità degli stessi da parte delle persone a ridotta o impedita capacità motoria, non vedenti e ipovedenti, cui attenersi da parte dei gestori dei suddetti servizi in sede di realizzazione dei nuovi approdi o di adeguamento degli stessi, nonché per raggiungere uno standard minimo uniforme di dotazione degli approdi dei servizi comunali, indipendentemente dal gestore dei servizi che li utilizza, anche al fine dell'impiego di unità nautiche di tipologia differente, per conseguire un maggior livello di integrazione dei servizi;

Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili";

Visto il decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale

pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";

APPROVA

i seguenti criteri per il riconoscimento dell'idoneità degli approdi dei servizi di linea di navigazione lagunare, con particolare riferimento all'accessibilità degli stessi da parte delle persone a ridotta o impedita capacità motoria, non vedenti e ipovedenti, al cui rispetto resta subordinata l'approvazione dei progetti degli stessi ai fini del loro utilizzo per i servizi di competenza del Comune di Venezia, regolati da autorizzazione o contratto di servizio, in cui ne verrà fatto espresso richiamo.

Art. 1. Costituzione degli approdi

1. Gli approdi sono costituiti di norma da uno o più pontili fissi, collegati a terra, e da uno o più pontoni galleggianti, collegati al pontile fisso da passerelle: essi sono realizzati nel rispetto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, con riferimento, ove non diversamente specificato, alle normative vigenti per gli edifici e gli spazi pubblici.
2. Il pontile fisso può non essere previsto se a terra vi siano spazi sufficienti per la sosta e la movimentazione dei passeggeri, in condizioni di sicurezza.
3. Il pontone galleggiante può non essere previsto se le unità nautiche utilizzate dispongano di passerelle o rampe di imbarco e sbarco, azionate dal personale di bordo o da terra: in tal caso il pontile deve essere protetto da pali indipendenti, cui le unità devono ormeggiarsi per le operazioni di sbarco e imbarco.

Art. 2. Dotazioni di servizio

1. L'approdo deve recare le seguenti dotazioni minime di servizio:
- tabelle indicanti la denominazione dell'approdo, visibili da terra e da bordo delle unità nautiche;
- tabelle indicanti le linee in transito, visibili da terra;
- orari e tariffe delle linee in transito, realizzati secondo standard uniformi per tutti i servizi di linea del TPL con caratteri e simboli ad alta leggibilità;
- dispositivi di convalida dei titoli di viaggio, se la convalida non possa essere eseguita a bordo senza sovrapprezzo.

2. Negli approdi principali, dove transitano più linee, devono essere esposti gli orari complessivi del servizio di linea.

Art. 3. Dotazioni di sicurezza

1. L'approdo deve essere dotato di almeno un salvagente anulare con cima di lunghezza non inferiore a 25 m, nonché di apposito contenitore per

materiale antighiaccio, da utilizzare in caso di rischio di formazione di ghiaccio sulle superfici esposte all'aperto.
2. L'approdo deve disporre di una scala verticale con corrimani ed estremo inferiore situato a una profondità di almeno 2 m sul livello medio del mare, situata sui pontoni, in luogo tale da consentire il recupero di persone od oggetti caduti in acqua.

Art. 4. Luci di posizione

1. Di notte l'approdo deve presentare sul lato verso la via navigabile una luce rossa fissa, visibile su un arco di 180° da una distanza minima di 10 km, su ciascun elemento di imbarco.

Art. 5. Ormeggio

1. L'approdo deve essere dotato di appositi elementi, bitte o pali, cui l'unità nautica deve essere stabilmente ormeggiata con cime durante tutte le fasi di sbarco e imbarco: qualora sia utilizzato un solo punto d'ormeggio, le cime devono essere tenute in tensione regolando opportunamente il propulsore, per evitare o limitare al massimo gli spostamenti relativi tra unità nautica e approdo.

Art. 6. Distanza orizzontale tra approdo e unità nautica

1. In fase di imbarco e sbarco, il ponte d'imbarco dell'unità nautica, all'altezza del barcarizzo utilizzato, deve aderire al bordo dell'approdo per l'intera lunghezza del barcarizzo stesso.
2. Nel caso in cui la presenza di parabordi mobili o di altro impedimento strutturale non consenta l'aderenza tra unità nautica e approdo, la distanza orizzontale tra i due non deve essere in ogni caso superiore a 0,20 m, e deve essere superata con l'utilizzo di una passerella di larghezza non inferiore a 0,90 m, dotata di cordolo laterale di contenimento su entrambi i lati e di speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone, manovrata dal personale di bordo o di terra.

Art. 7. Dislivello tra approdo e unità nautica

1. In fase di imbarco e sbarco, tra il ponte dell'unità, all'altezza del barcarizzo utilizzato, e il bordo dell'approdo non deve crearsi un dislivello di valore assoluto superiore a 0,15 m, misurato in acqua calma, nella combinazione più sfavorevole delle condizioni di carico, considerato uniformemente distribuito sulle superfici interessate.
2. In caso di formazione di un dislivello superiore di valore assoluto superiore, esso deve essere annullato o comunque riportato entro il valore massimo con l'utilizzo di specifici dispositivi mobili, manovrati dal personale di bordo o di terra: esso è tenuto ad aiutare i passeggeri nelle fasi di salita e discesa ove richiesto.
3. Al fine di agevolare l'utilizzo dei medesimi approdi da parte di unità nautiche diverse, l'altezza del piano di calpestio del pontone sulla linea di galleggiamento a vuoto, completo delle normali dotazioni, deve essere compresa tra 0,80 e 1 m.

Art. 8. Protezioni e sicurezza dei passeggeri all'approdo

1. L'approdo, di massima, deve essere dotato di cabina finestrata, chiusa su tutti i lati, accessi esclusi, installata sul pontile e/o sul pontone, salvo prescrizioni e vincoli architettonici o ambientali e, temporaneamente, in caso di manutenzione dell'impianto per brevi periodi. Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca delle pareti, non superi i 0,90 m di altezza dal piano di calpestio.
2. Può essere ammessa la copertura del pontone o del pontile con tettoia.
3. La cabina deve essere attrezzata con posti a sedere nell'area di attesa dell'imbarco.
4. Se l'approdo è attrezzato con cabina suddivisa in aree distinte, di imbarco e di sbarco, l'accesso per l'imbarco deve essere dotato di porta scorrevole, o altro dispositivo, per impedire la caduta in acqua dei passeggeri in attesa, manovrabile dal personale di terra o di bordo, da azionare in caso di affollamento.
5. L'intero perimetro del pontile, accessi esclusi, deve essere protetto da un parapetto di altezza non inferiore a 1 m ed i percorsi, dotati di corrimano, devono avere larghezza minima di 1 m se monodirezionali e 1,50 m se bidirezionali.
6. Quando manca la cabina, i lati del pontone accessibili ai passeggeri, ad esclusione dei passaggi utilizzati per l'imbarco e lo sbarco, devono essere protetti da un parapetto di altezza non inferiore a 1 m.
7. Eventuali percorsi esterni alla cabina, utilizzati per l'imbarco e lo sbarco, devono essere dotati di analogo parapetto, garantendo una larghezza minima del passaggio di 0,90 m.
8. I piani di calpestio delle diverse parti dell'approdo devono essere realizzate con materiali antisdrucciolevoli, secondo il grado di esposizione agli agenti atmosferici (superficie asciutta al coperto, superficie bagnata allo scoperto) e devono essere opportunamente trattate allo stesso fine, se realizzate in metallo.
9. Il pontile deve essere collaudato per una capacità massimo di carico pari a 8 persone/m^2.

Art. 9. Passerelle

1. Le passerelle di collegamento con il pontone devono essere larghe almeno 1 m, se devono permettere il passaggio di persone in una sola direzione per volta, o almeno 1,50 m, se devono permettere il passaggio contemporaneo di persone in entrambe le direzioni.
2. Le passerelle devono avere lunghezza idonea ad assicurare il contenimento della pendenza entro il valore dell'8%, almeno nel 75% del tempo di servizio dell'approdo, entro i valori massimo e minimo di marea. Il tempo di servizio viene valutato con riferimento alla permanenza della marea rilevata a Punta Salute, sulla base pluriennale più aggiornata.
3. Per garantire la sicura agibilità e l'incolumità delle persone, le passerelle devono essere dotate da entrambi i lati di cordoli alti almeno 0,10 m e di parapetti alti almeno 1 m, nonché di speciali accorgimenti antisdrucciolo.
4. I parapetti delle parti fisse e delle parti mobili dell'approdo non devono presentare varchi e/o aperture non protette, per assicurare la sicurezza del

transito e la continuità del percorso, adottando opportuni prolungamenti dei parapetti stessi.
5. I raccordi tra la passerella, il pontile e il pontone non devono presentare dislivelli superiori a 0,025 m e devono essere protette da elementi mobili arrotondati, di lieve pendenza, in grado di eliminare qualsiasi discontinuità di percorso.

Art. 10. Segnalazioni ai passeggeri

1. Per le superfici dell'approdo sulle quali non è consentita la sosta dei passeggeri, per motivi di sicurezza o di libero transito, e quelle che ricoprono elementi di raccordo mobili, deve essere adottato uno specifico schema di colorazione, a righe gialle e nere alternate, inclinate rispetto alla direzione di movimento dei passeggeri.
2. Sopra la linea di attesa per l'imbarco, ove possibile, deve essere disposto un segnale composito, recante le indicazioni dei possibili pericoli in tale fase (caduta in acqua, distacco tra unità nautica ed elemento di approdo, etc.), secondo simbologie standard.

Art. 11. Accessibilità

1. Gli approdi di nuova costruzione devono essere realizzati nel rispetto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, di cui al D.P.R. n. 503/1996, e devono consentire l'accesso alle unità nautiche a persone su sedia a ruote.
2. Gli approdi costruiti, modificati o adeguati tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche devono recare in posizione agevolmente visibile da terra e da bordo dell'unità il simbolo di «accessibilità» secondo il modello di cui all'allegato A del D.P.R. n. 503/1996.
3. Tutti i percorsi di accesso al pontone d'imbarco devono essere attrezzati con parapetto o corrimano, con allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, almeno ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.
4. In assenza di corrimano, i percorsi devono essere identificati con le apposite pavimentazioni a superfici differenziate: in particolare, vanno adeguatamente segnalati gli accessi all'area d'imbarco fino al limite di sicurezza normalmente delimitato per l'attesa all'imbarco.
5. Le pendenze lungo il percorso all'interno dell'approdo non devono risultare superiori alle massime ammissibili, come definite al punto 8.1.11 del d.m. n. 236/1989.
6. Eventuali servizi per i viaggiatori devono essere accessibili.

Art. 12. Approvazione dei progetti

1. I progetti degli approdi dei servizi di linea di navigazione lagunare sono approvati dal Comune di Venezia ai fini della verifica della conformità alle presenti disposizioni, e devono rispettare i relativi requisiti minimi, salvo eventuali deroghe, debitamente motivate.
2. Gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli

accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
3. Ai progetti degli approdi va allegata la dichiarazione del progettista del rispetto della presente normativa, unitamente all'eventuale relazione, corredata da grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili, ovvero l'attestazione dei motivi per i quali il rispetto della normativa non è stato possibile.

Art. 13. Adeguamento degli approdi esistenti

1. Il proprietario degli impianti di fermata dei servizi pubblici di linea di navigazione lagunare è tenuto a produrre al Comune di Venezia, entro il termine convenuto, un progetto di adeguamento degli approdi esistenti alle presenti disposizioni e un programma temporale di attuazione, che deve essere approvato dal Comune di Venezia, con le modificazioni ritenute necessarie.

Art.14 Deroghe

1. Possono essere concesse deroghe alle presenti disposizioni in situazioni particolari, debitamente documentate, ove la loro applicazione risulti impossibile o eccessivamente onerosa, eventualmente prevedendo sistemazioni alternative.

Il Direttore
Ing. Franco Fiorin